



SACCO & PARTNERS srl
STP (Società tra Professionisti)
Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti
Corporate Tax Consultancy

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it
e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnerservizi@legalmail.it

Brescia, 11 gennaio 2019

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/2019
LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. 30.12.2018 N. 145) - PRINCIPALI
NOVITÀ IN MATERIA FISCALE, DI BILANCIO E DI AGEVOLAZIONI

PREMESSA

Con la L. 30.12.2018 n. 145 è stata emanata la “legge di bilancio 2019”, in vigore dall’1.1.2019.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE, DI BILANCIO E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di bilancio e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2019.

Argomento	Descrizione
	<p>La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).</p> <p>Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro</p> <p>Dall’1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Estensione del regime forfetario ex L. 190/2014</p>	<p>L'imposta sostitutiva di questo regime forfetario è pari al 15%.</p> <p>Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</p> <p>Possesso di partecipazioni</p> <p>La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); • controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. <p>Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.</p> <p>Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente</p> <p>La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono in corso rapporti di lavoro; • oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. <p>Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l'ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l'attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell'attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.</p> <p>Imposizione sostitutiva</p> <p>Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo è applicata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell'IRAP, pari al 15%.</p> <p>Esonero dalle ritenute d'acconto</p> <p>I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.</p> <p>Adempimenti contabili e fiscali</p> <p>I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Permane l'obbligo della numerazione delle fatture emesse.</p> <p>Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all'attività svolta. Dal punto di vista fiscale sono esonerati dalla presentazione delle Dichiarazioni IVA e IRAP, sono tenuti a presentare unicamente la Dichiarazione dei redditi.</p>

Argomento	Descrizione												
segue	<p>Esonero dalla qualifica di sostituto d'imposta</p> <p>Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del DPR 600/73 in qualità di sostituto d'imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.</p> <p>Esclusione da IVA</p> <p>Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opererà l'esonero dall'IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario. Conseguentemente, non vi è addebito dell'IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.</p> <p>Fatturazione elettronica</p> <p>Il regime forfetario del 15% non prevede l'applicazione della fatturazione elettronica. Sulle fatture cartacee emesse di importo superiore ad € 77,47 va sempre applicata la marca da bollo da € 2,00.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.</p> <p>Regime INPS</p> <p>I contributi INPS commercianti e artigiani (no gestione separata INPS professionisti senza cassa) dovuti per chi aderisce a questo regime forfetario sono quelli fissi previsti per il 2019 (in fase di aggiornamento), suddivisi in rate trimestrali che coprono fino al reddito minimale indicato dall'ente. Nella fattispecie questi contributi sia fissi, che l'eccedenza, sono ridotti nella misura del 35% per coloro che rispettano i requisiti di accesso al regime.</p> <p>A titolo indicativo per il 2018 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali era pari ad € 15.710,00.</p> <table border="1" data-bbox="472 1391 1315 1590"> <thead> <tr> <th></th> <th>Reddito minimale</th> <th>Contributo calcolato sul reddito minimale</th> <th>Aliquote dei contributi Inps dovuti nel 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Artigiani</td> <td>€ 15.710,00</td> <td>€ 3.777,84</td> <td>24,00%</td> </tr> <tr> <td>Commercianti</td> <td>€ 15.710,00</td> <td>€ 3.791,98</td> <td>24,09%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per fruire del regime agevolato solo per i contributi commercianti e artigiani deve essere presentata un'apposita domanda all'INPS attraverso la compilazione e l'invio per via telematica dell'apposito modulo online disponibile nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti", per gli utenti in possesso del Pin Inps.</p> <p>In base alle novità illustrate con la circolare Inps n. 22 del 31 gennaio 2017, la domanda deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro e non oltre il 28 febbraio 2019 per coloro che hanno aperto una nuova impresa nel 2018; • immediatamente per coloro che aprono un'attività d'impresa nel 2019; <p>non è invece tenuto alla comunicazione chi ha già presentato la domanda nel 2018 e possiede ancora i requisiti di permanenza nel regime.</p> <p>I contributi INPS versati nell'anno saranno deducibili l'anno successivo dalla base</p>		Reddito minimale	Contributo calcolato sul reddito minimale	Aliquote dei contributi Inps dovuti nel 2018	Artigiani	€ 15.710,00	€ 3.777,84	24,00%	Commercianti	€ 15.710,00	€ 3.791,98	24,09%
	Reddito minimale	Contributo calcolato sul reddito minimale	Aliquote dei contributi Inps dovuti nel 2018										
Artigiani	€ 15.710,00	€ 3.777,84	24,00%										
Commercianti	€ 15.710,00	€ 3.791,98	24,09%										

Argomento	Descrizione
	<p>imponibile abbattuta del coefficiente di redditività previsto per il singolo codice ateco.</p>
<p>Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000,00 euro</p>	<p>Viene istituita un'imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il regime agevolato è condizionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al rispetto di un limite di ricavi e compensi; • all'assenza, durante la sua applicazione, di una serie di condizioni ostative. <p>Soglia di ricavi e compensi</p> <p>Il regime è fruibile dai soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell'intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Il limite può essere ragguagliato ad anno.</p> <p>In caso di esercizio contemporaneo di più attività, per il computo dell'intervallo di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</p> <p>Condizioni ostative</p> <p>Le condizioni che precludono l'utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime forfetario ex L. 190/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito; • residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo); • compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; • esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; • esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. <p>Determinazione del reddito</p> <p>Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri ordinari.</p> <p>Imposizione sostitutiva</p> <p>Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo è applicata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell'IRAP, pari al 20%.</p> <p>Esonero dalle ritenute d'acconto</p> <p>I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.</p> <p>Adempimenti contabili e fiscali</p> <p>Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria.</p> <p>Esonero dalla qualifica di sostituto d'imposta</p>

Argomento	Descrizione												
Segue	<p>Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del DPR 600/73 in qualità di sostituto d'imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.</p> <p>Esclusione da IVA</p> <p>Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opererà l'esonero dall'IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario. Conseguentemente, non vi è addebito dell'IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.</p> <p>Fatturazione elettronica</p> <p>A differenza del regime forfetario del 15%, l'applicazione del regime di favore in esame non esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal DLgs. 5.8.2015 n. 127.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Il regime sarà operativo a decorrere dall'1.1.2020.</p> <p>Regime INPS</p> <p>I contributi INPS commercianti e artigiani (no gestione separata INPS professionisti senza cassa) dovuti per chi aderisce a questo regime forfetario sono quelli fissi previsti per il 2019 (in fase di aggiornamento), suddivisi in rate trimestrali che coprono fino al reddito minimale indicato dall'ente. Nella fattispecie questi contributi sia fissi, che l'eccedenza, sono ridotti nella misura del 35% per coloro che rispettano i requisiti di accesso al regime.</p> <p>A titolo indicativo per il 2018 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali era pari ad € 15.710,00.</p> <table border="1" data-bbox="472 1245 1315 1442"> <thead> <tr> <th></th> <th>Reddito minimale</th> <th>Contributo calcolato sul reddito minimale</th> <th>Aliquote dei contributi Inps dovuti nel 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Artigiani</td> <td>€ 15.710,00</td> <td>€ 3.777,84</td> <td>24,00%</td> </tr> <tr> <td>Commercianti</td> <td>€ 15.710,00</td> <td>€ 3.791,98</td> <td>24,09%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per fruire del regime agevolato solo per i contributi commercianti e artigiani deve essere presentata un'apposita domanda all'INPS attraverso la compilazione e l'invio per via telematica dell'apposito modulo online disponibile nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti", per gli utenti in possesso del Pin Inps.</p> <p>In base alle novità illustrate con la circolare Inps n. 22 del 31 gennaio 2017, la domanda deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro e non oltre il 28 febbraio 2019 per coloro che hanno aperto una nuova impresa nel 2018; • immediatamente per coloro che aprono un'attività d'impresa nel 2019; <p>non è invece tenuto alla comunicazione chi ha già presentato la domanda nel 2018 e possiede ancora i requisiti di permanenza nel regime.</p> <p>I contributi INPS versati nell'anno saranno deducibili l'anno successivo dalla base imponibile abbattuta del coefficiente di redditività previsto per il singolo codice ateco.</p>		Reddito minimale	Contributo calcolato sul reddito minimale	Aliquote dei contributi Inps dovuti nel 2018	Artigiani	€ 15.710,00	€ 3.777,84	24,00%	Commercianti	€ 15.710,00	€ 3.791,98	24,09%
	Reddito minimale	Contributo calcolato sul reddito minimale	Aliquote dei contributi Inps dovuti nel 2018										
Artigiani	€ 15.710,00	€ 3.777,84	24,00%										
Commercianti	€ 15.710,00	€ 3.791,98	24,09%										

Argomento	Descrizione			
<p>Imposta di bollo fatturazione elettronica</p>	<p>Con il Decreto del 28 dicembre 2018 sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.</p> <p>In particolare è ora disposto che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.</p> <p>A tal fine l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell'area riservata del proprio sito Internet.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con un mod. F24 precompilato.</p> <p>Generalmente scontano l'imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall'IVA, di importo superiore a € 77,47.</p> <p>Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma:</p>			
	<p>Ambito IVA</p>	<p>Operazioni</p>	<p>Fattispecie</p>	<p>Soggetta ad imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47</p>
	<p>Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972</p>	<p>imponibili</p>	<p>- Imponibile Iva (4%, 10%, 22%) - Articolo 17: Inversione Contabile "nazionale" (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari) - Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione) - Articolo 74: IVA assolta all'origine (editoria, ricariche telefoniche)</p>	<p>NO NO NO NO</p>
		<p>esenti</p>	<p>Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie</p>	<p>SI</p>
		<p>Non imponibili</p>	<p>- Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali - Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni (lettere d'intento)</p>	<p>NO SI</p>
<p>escluse</p>		<p>Articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc...</p>	<p>SI</p>	

Argomento	Descrizione		
<p><i>segue</i></p>	<p>Operazioni Fuori campo Iva D.P.R 633/1972</p>	<p>- Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc...)</p> <p>- Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario)</p> <p>- Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi)</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>
<p>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura</p>	<p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori del regime di impresa.</p> <p>Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.</p> <p>A tal fine, occorrerà che entro l'1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica):</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo). <p>Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva</p> <p>La proroga in argomento incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8% che era in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.</p> <p>In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota dell'11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell'1.1.2019; (in genere quelle superiori al 20% del capitale sociale) • l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell'1.1.2019; (in genere quelle superiori al 20% del capitale sociale) • l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR. 		
	<p>Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, che consente di iscrivere nell'attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un'imposta sostitutiva.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in</p>		

Argomento	Descrizione
<p>Rivalutazione dei beni d'impresa - Riapertura</p>	<p>regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.</p> <p>Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene adottata la contabilità semplificata.</p> <p>Bilancio di riferimento per il possesso</p> <p>Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017.</p> <p>Bilancio di rivalutazione</p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti "solari").</p> <p>Beni rivalutabili</p> <p>Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.</p> <p>Imposta sostitutiva</p> <p>I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 16%, per i beni ammortizzabili; • al 12%, per i beni non ammortizzabili. <p>L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti "solari", del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2018).</p> <p>Decorrenza degli effetti fiscali</p> <p>Gli effetti della rivalutazione decorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti "solari"), in termini generali; • dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2022, per i soggetti "solari"), per le plusvalenze e le minusvalenze.
<p>Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale - Riapertura</p>	<p>Viene riaperta la disciplina dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella "privata" della persona con un'imposizione ridotta.</p> <p>Imprenditori ammessi all'agevolazione</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia alla data del 31.10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore); • sia alla data dell'1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p>L'agevolazione non compete, invece, all'imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2018, abbia cessato la propria attività d'impresa prima dell'1.1.2019.</p> <p>Immobili oggetto dell'agevolazione</p> <p>L'estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili "merce", né gli immobili che, pur se appartenenti all'impresa, non sono strumentali.</p> <p>Imposta sostitutiva dell'8%</p> <p>Il regime agevolativo in esame prevede:</p>

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione (pari alla differenza tra il valore di mercato dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%; • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. <p>L'estromissione agevolata può essere effettuata anche nell'ipotesi in cui, non emergendo alcuna differenza tra il valore normale (o il valore catastale) dell'immobile estromesso ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, manchi di fatto la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva.</p> <p>Adempimenti</p> <p>Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); • gli effetti dell'estromissione retroagiscono all'1.1.2019; • l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.
<p style="text-align: center;">Iper-ammortamenti - Proroga con modifiche</p>	<p>La maggiorazione di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ordine risulti accettato dal venditore; • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>Nuova misura della maggiorazione</p> <p>La nuova versione dell'iper-ammortamento prevede l'introduzione di diverse misure in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati.</p> <p>In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; • 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Maggiorazione relativa ai beni immateriali</p> <p>È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.</p> <p>Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di <i>cloud-computing</i>, a beni immateriali di cui all'Allegato B della L. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.</p>
<p style="text-align: center;">Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in occupazione</p>	<p>Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono fruire dell'agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF (anche in contabilità semplificata, a determinate condizioni).</p> <p>Sono esclusi i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.</p> <p>Calcolo dell'agevolazione</p> <p>Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>può essere assoggettato all'aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR; • del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. <p>L'agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili; • la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale. <p>Con riferimento ai soggetti IRPEF, l'agevolazione consiste nell'applicare alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.</p> <p>Viene previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili e dei parametri per il calcolo dell'agevolazione.</p> <p>Investimenti in beni strumentali - Esclusioni</p> <p>Sono esclusi dall'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili; • i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR; • i beni immateriali. <p>Cumulabilità con altre agevolazioni</p> <p>La tassazione agevolata in commento è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal 2019, per i soggetti "solari").</p>
<p>Bonus ristrutturazioni 2019</p>	<p>Con la Legge di Bilancio 2019 il bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre 2019 e tra le principali novità spicca l'obbligo di comunicazione ENEA delle spese sostenute per poter accedere alla detrazione fiscale.</p> <p>Non cambiano le regole generali rispetto al 2018 (i contribuenti possono portare in detrazione fiscale dall'Irpef il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per un importo massimo detraibile pari ad € 96.000), la novità più importante che riguarderà i lavori effettuati dal 1° gennaio 2019 è costituita dall'obbligo di comunicazione ENEA, necessario solo per quei lavori che determinano un risparmio energetico.</p> <p>L'adempimento è entrato in vigore già per i lavori effettuati nel 2018 ed entro il mese di febbraio 2019 dovranno essere trasmessi i dati dei lavori già conclusi al 21 novembre, data di messa a disposizione del sito ENEA per le ristrutturazioni.</p> <p>Per capire come funziona il bonus ristrutturazioni 2019 e quali sono i lavori ammessi in detrazione fiscale è possibile far riferimento alla normativa attualmente in vigore e alla guida con le istruzioni e novità pubblicata dall'Agenzia delle Entrate con gli ultimi aggiornamenti.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Accanto al bonus ristrutturazioni saranno prorogati anche ecobonus, bonus mobili e bonus verde.</p>
<p>Definizione dei ruoli da omesso versamento</p>	<p>Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.</p> <p>La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.</p> <p>Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31.12.2017.</p> <p>Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.</p> <p>Devono inoltre essere debiti diversi da quelli dell'art. 4 del DL 119/2018 (che prevede l'annullamento di diritto dei carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010).</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.</p> <p>Sono quindi esclusi dalla definizione in esame gli importi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta; • emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati. <p>Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS (es. Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti con accertamento.</p> <p>Stralcio del debito a titolo di capitale</p> <p>Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 16% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro; • il 20% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro; • il 35% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro. <p>Bisogna pagare l'aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.</p> <p>Gli "altri interessi", a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bensì quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase antecedente al ruolo.</p> <p>Debitori soggetti a procedura di liquidazione</p> <p>Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012.</p> <p>In tal caso, occorre pagare solo il 10% dell'imposta e altri interessi.</p>

Argomento	Descrizione
Segue	<p>Termini e adempimenti</p> <p>La procedura inizia con l'apposita domanda all'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SPA) da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).</p> <p>Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell'istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi versamenti).</p> <p>L'invio della domanda ha gli stessi effetti dell'istanza di rottamazione dei ruoli: tra l'altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.</p> <p>Controllo sull'indice ISEE</p> <p>Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi.</p> <p>Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.2024.</p> <p>Versamenti</p> <p>Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35% con scadenza 30.11.2019; • 20% con scadenza 31.3.2020; • 15% con scadenza il 31.7.2020; • 15% con scadenza il 31.3.2021; • 15% con scadenza il 31.7.2021. <p>A decorrere dall'1.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.</p> <p>Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.</p> <p>Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.</p> <p>Implicazioni con la c.d. "rottamazione dei ruoli"</p> <p>L'istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.</p> <p>Sembra potersi sostenere che rientrano nella sanatoria in oggetto anche i debitori che, essendone tenuti, non hanno effettuato il pagamento, entro il 7.12.2018, delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.</p> <p>Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.</p> <p>Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli</p> <p>Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rotta-</p>

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>mazione dei ruoli di cui all'art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall'ISEE).</p> <p>Le somme potranno essere versate in 17 rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019; • le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall'1.12.2019
<p>Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Esclusione per i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria</p>	<p>Viene stabilito che, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti ministeriali "non possono emettere fatture elettroniche", ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.</p> <p>Inoltre, si precisa che i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni ed esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per garantire l'applicazione delle norme in materia tributaria e doganale; • ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. <p>Analoga modifica viene inserita nell'art. 17 del DL 119/2018, in base al quale l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, che entrerà in vigore, a regime, dall'1.1.2020, potrà essere adempiuto mediante l'invio dei dati al Sistema TS. Anche in tal caso vengono definiti i limiti di utilizzo dei dati trasmessi.</p>
<p>Trasmissione telematica dei corrispettivi - Credito d'imposta per l'adeguamento</p>	<p>Vengono modificate le modalità di erogazione del contributo previsto ai fini dell'adeguamento o della sostituzione dei registratori di cassa da parte dei commercianti al minuto di cui all'art. 22 del DPR 633/72.</p> <p>Infatti, a partire dall'1.1.2020, entrerà in vigore l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015, introdotto dall'art. 17 del DL 119/2018, e i commercianti al minuto saranno tenuti a dotarsi di strumenti idonei per adempiere al nuovo obbligo.</p> <p>A tal fine, per gli anni 2019 e 2020, è stata prevista l'attribuzione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi (entro il limite di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio).</p> <p>Originariamente, l'art. 2 co. 6-<i>quinquies</i> del DLgs. 127/2015 prevedeva che il contributo fosse riconosciuto all'acquirente sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal fornitore, il quale, successivamente, avrebbe ottenuto il relativo rimborso mediante il riconoscimento di un credito d'imposta.</p> <p>La legge di bilancio 2019 modifica la suddetta disposizione stabilendo che il credito d'imposta sia riconosciuto direttamente all'acquirente. Quest'ultimo potrà utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi; • risulta pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

Argomento	Descrizione
	Le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo saranno emanate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Fatturazione elettronica nei confronti di consumatori finali	<p>Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate soltanto su richiesta degli stessi soggetti.</p> <p>La disposizione, che modifica l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, è volta a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.</p>
Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF	<p>Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF (art. 8 del TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none"> • equiparando il trattamento fiscale delle perdite d'impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo reddito d'impresa; • introducendo il principio in base al quale le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi limitatamente all'80% di questi ultimi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (le "perdite di periodo" continuano, invece, ad essere portate in compensazione con eventuali ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo, senza che si applichi il limite dell'80%). <p>Perdite prodotte da snc e sas e imputate a società di capitali</p> <p>A norma dell'art. 101 co. 6 del TUIR, le perdite attribuite per trasparenza ai soggetti IRES dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società che ha generato le perdite. Nell'ambito di tale disposizione, è eliminato il limite quinquennale al riporto delle perdite; pur in assenza di indicazioni normative, la società di capitali partecipante dovrebbe utilizzare le perdite nel limite dell'80% del reddito successivamente imputato dalla società di persone.</p> <p>Perdite prodotte da srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale</p> <p>Le perdite imputate dalle srl che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base societaria sono computate in diminuzione del reddito d'impresa del medesimo periodo e, per l'eccedenza, dal reddito d'impresa dei periodi successivi, nel limite dell'80% di quest'ultimo, senza limitazioni temporali (art. 116 co. 2 del TUIR).</p> <p>Le perdite prodotte dalle srl che optano per la trasparenza fiscale (art. 116 co. 2-bis del TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono riportabili in caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni e modifica dell'attività principale esercitata (art. 84 co. 3 del TUIR); • se riferite a un soggetto che fruisce di un regime di esenzione dell'utile (es. cooperativa), sono riportabili per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art. 84 co. 1 secondo periodo del TUIR). <p>Decorrenza</p> <p>Le modifiche operano con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal periodo d'imposta 2018).</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>Per i soggetti in contabilità ordinaria non sono previste apposite disposizioni transitorie. Tuttavia, sulla base di precedenti chiarimenti ufficiali, la nuova disciplina dovrebbe essere applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle modifiche, in particolare a quelle maturate nei periodi 2013-2014-2015-2016-2017, e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>delle imposte dovute per il 2018.</p> <p>Per le imprese in contabilità semplificata, invece, sono state elaborate apposite disposizioni transitorie.</p> <p>La prima disposizione transitoria consente di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d'imposta 2017 (e risultante dal modello RED-DITI 2018). Nello specifico, la quota di perdita 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi; • nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi. <p>La seconda disposizione transitoria limita (rispetto alla soglia dell'80%) la deducibilità delle perdite che si producono nel 2018 e 2019. Nello specifico, in deroga al nuovo art. 8 co. 3 del TUIR, per le imprese minori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi; • le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi al periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
<p>Abrogazione dell'ACE</p>	<p>È stata abrogata l'ACE (art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che consentiva di portare in deduzione dal reddito d'impresa una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2010.</p> <p>L'agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all'1,5%, rispetto a quello dell'1,6% applicato per il periodo d'imposta precedente.</p> <p>Dal 2019 l'agevolazione è, invece, soppressa: sarà, però, ancora possibile utilizzare le eccedenze ACE formatesi sino al 2018 (esse derivano da incrementi di patrimonio netto non sfruttati in quanto il reddito d'impresa era inferiore a quello agevolabile, o l'impresa era in perdita).</p>
<p>Introduzione dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")</p>	<p>Viene istituita la nuova imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax"), in sostituzione dell'imposta sulle transazioni digitali disciplinata dai co. 1011 - 1019 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e mai entrata in vigore.</p> <p>Ambito di applicazione oggettivo</p> <p>La nuova imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; • messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi; • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale. <p>Sono comunque esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta i servizi "infragruppo", ossia i servizi resi a soggetti che, ai sensi dell'art. 2359 c.c., si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.</p> <p>Ambito di applicazione soggettivo</p>

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>L'imposta sui servizi digitali si applica quando contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente nel corso di un anno solare: <ul style="list-style-type: none"> – un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti; – un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia; • l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile. <p>Il prestatore dei servizi che abbia i requisiti soggettivi di ricavi che lo rendono soggetto passivo di imposta, ma sia al contempo un soggetto non residente, privo di una stabile organizzazione in Italia e di un numero identificativo ai fini IVA, deve fare richiesta all'Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Misura e applicazione dell'imposta</p> <p>L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.</p> <p>L'onere di procedere all'applicazione, al calcolo e al versamento dell'imposta grava sul prestatore del servizio, il quale è tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al versamento dell'imposta entro il mese successivo al trimestre cui si riferisce; • alla presentazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno solare, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati. <p>Disposizioni attuative</p> <p>Si demanda ad un apposito decreto interministeriale l'approvazione delle disposizioni di attuazione della nuova imposta, da emanare entro l'1.5.2019.</p> <p>Per quanto riguarda invece gli aspetti più prettamente applicativi, si rinvia ad uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La nuova imposta sui servizi digitali si applicherà a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sulla <i>G.U.</i> del suddetto decreto attuativo.</p>
<p>Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali</p>	<p>Viene stabilito che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (<i>deferred tax assets</i>, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta e che risultano non ancora dedotte (ai fini IRES e IRAP) fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019; • per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020; • per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021; • per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027; • per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029. <p>In sostanza, l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indi-</p>

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>pendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scagionato lungo l'orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma in esame, in deroga alla disciplina generale.</p> <p>In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al periodo d'imposta 2029 (per i soggetti "solari"), con differenti percentuali. Per il periodo d'imposta 2018 (per i soggetti "solari") non viene concessa alcuna deducibilità.</p> <p>Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all'1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>La disciplina sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è stata originariamente introdotta dal DL 29.12.2010 n. 225 (conv. L. 26.2.2011 n. 10) per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari.</p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94 ha chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari, purché costituiti in una forma giuridica che prevede l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci o di un altro organo competente per legge.</p> <p>Il DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132) ha, poi, escluso la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti "solari").</p> <p>La disciplina della trasformazione in crediti d'imposta ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo <i>stock</i> di DTA accumulatosi fino al 2014. Tale <i>stock</i> è andato esaurendosi gradualmente per effetto dell'ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l'hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d'imposta.</p>
<p>Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU</p>	<p>Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Analogamente, diviene deducibile, nella misura del 40%, l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p>Decorrenza</p> <p>In assenza di un'espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall'1.1.2019, vale a dire dal periodo d'imposta 2019 per i soggetti "solari".</p>
<p>Interessi passivi sostenuti da società immobiliari</p>	<p>Vengono ripristinate le disposizioni agevolative che consentono di non assoggettare ai limiti di deducibilità contenuti nell'art. 96 del TUIR (legati all'ammontare degli interessi attivi e del ROL) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società immobiliari di gestione.</p> <p>Tali disposizioni agevolative erano state soppresse dal 2019 a seguito del recepimento della direttiva 2016/1164/UE e, pertanto, a seguito dell'intervento della legge di bilancio 2019 continuano ad applicarsi senza soluzione di continuità.</p>
<p>Abrogazione della riduzione al 50% dell'aliquota IRES per gli enti non commerciali</p>	<p>Viene abrogata la riduzione del 50% dell'aliquota IRES (che passa quindi dal 12% al 24%), prevista dall'art. 6 del DPR 601/73, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; • istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associa-

Argomento	Descrizione
<p>segue</p>	<p>zioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; • istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013. <p>La riduzione si applicava a condizione che i soggetti sopra indicati avessero personalità giuridica.</p> <p>Decorrenza</p> <p>In mancanza di una norma di decorrenza specifica, l'abrogazione dovrebbe decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari").</p> <p>Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES relativi al 2019</p> <p>Ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari"), occorre considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota ordinaria del 24%.</p>
<p>Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni</p>	<p>Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene estesa l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ad alcune locazioni di immobili commerciali; • viene modificata la misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dal 2021. <p>Cedolare secca e immobili commerciali</p> <p>La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 ("Negozi o botteghe"); • di superficie non superiore a 600 metri quadrati. <p>Nel computo dei 600 metri quadrati che costituiscono il limite per l'applicabilità della cedolare secca non vanno computate le pertinenze che, però, accedono anche esse all'imposta sostitutiva se locate congiuntamente all'immobile principale.</p> <p>Anche la "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali in esame trova applicazione ai soli contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni; • produttivi di redditi fondiari. <p>Contratti stipulati nell'anno 2019</p> <p>La "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall'1.1.2019 al 31.12.2019). Non si tratta, quindi, di una misura "a regime", ma operante solo per contratti stipulati nel 2019. Tuttavia, si ritiene che, anche se limitata ai contratti stipulati nel 2019, la cedolare si estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni.</p> <p>Invece, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all'imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i me-</p>

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>desimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.</p> <p>Aliquota</p> <p>La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, secondo la disciplina recata dall'art. 3 del DLgs. 23/2011, con aliquota del 21%. La base imponibile è costituita dall'intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019.</p> <p>Modifica della misura dell'acconto</p> <p>Viene modificata la misura dell'acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.</p> <p>La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più in generale l'imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare secca.</p>
<p>Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Modifiche</p>	<p>Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p> <p>Misura differenziata in base alla tipologia di costi</p> <p>Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.</p> <p>In particolare, la misura del 50% si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; • i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti <i>start up</i> e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. <p>Tetto massimo</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Spese per materiali e forniture</p> <p>L'agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.</p> <p>Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l'inclusione del costo di tali beni comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.</p> <p>Obblighi di certificazione</p> <p>L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.</p> <p>Relazione tecnica</p> <p>Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”).</p> <p>Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti “solari”).</p> <p>Norma interpretativa</p> <p>Con riferimento all’art. 3 co. 1-<i>bis</i> del DL 145/2013, viene disposto che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.</p>
<p>Credito d’imposta per la formazione 4.0</p>	<p>Viene prorogato, per il 2019, il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.</p> <p>Viene tuttavia modificata la misura dell’agevolazione.</p> <p>Piccole imprese</p> <p>Alle piccole imprese l’agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 50% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. <p>Medie imprese</p> <p>Per le medie imprese, l’agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 40% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. <p>Grandi imprese</p> <p>Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 30% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.
<p>Credito d’imposta per le edicole</p>	<p>Viene introdotto un credito d’imposta per le edicole.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.</p> <p>L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, individuati dall’art. 2 co. 3 del DLgs. 170/2001, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.</p> <p>Ambito temporale</p> <p>Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.</p> <p>Misura dell’agevolazione</p> <p>Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.</p> <p>Il credito d’imposta spetta nella misura massima di 2.000,00 euro.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.</p>
<p>Nuova Sabatini - Rifinanziamento</p>	<p>Viene rifinanziata la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017), per un ammontare di:</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 48 milioni di euro per il 2019; • 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; • 48 milioni di euro per il 2024. <p>Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva pari al 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni strumentali c.d. "Industria 4.0".</p> <p>Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.</p>
<p>Nuova imposta per i veicoli più inquinanti</p>	<p>Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio (CO₂) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta.</p> <p>Misura dell'imposta</p> <p>L'imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto inquina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni di biossido di carbonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 161 a 175 g/km di emissioni dei veicoli M1, l'imposta è pari a 1.100,00 euro; • da 176 a 200 g/km è pari a 1.600,00 euro; • da 201 a 250 g/km è pari a 2.000,00 euro; • superiore a 250 g/km è pari a 2.500,00 euro.
<p>Contributo per l'acquisto e la rottamazione di moto</p>	<p>Viene previsto un contributo per coloro che acquistano, nell'anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1 o 2.</p> <p>Misura del contributo</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2; • è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. <p>Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici</p> <p>I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d'imposta per il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle ritenute dell'IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, • dell'IRPEF, • dell'IRES, • dell'IVA, <p>dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.</p>
<p>Riduzione della tassa automobilistica per le auto storiche</p>	<p>Viene ridotta del 50% la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni; • in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del DM

Argomento	Descrizione
	17.12.2009 e qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
Interventi di ri-qualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazioni	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio la sostituzione degli infissi) l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Acquisti da parte di turisti stranieri - Utilizzo del contante	I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti in deroga al limite di 2.999,99 euro generalmente applicabile. In particolare, tale deroga è stata disposta per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati: <ul style="list-style-type: none"> • da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), aventi residenza fuori dal territorio dello Stato italiano; • presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), e presso agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR 633/72). In materia vengono apportate le seguenti novità: <ul style="list-style-type: none"> • il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è elevato da 10.000,00 a 15.000,00 euro; tale circostanza, in applicazione del principio del "favor rei", dovrebbe rendere non punibili eventuali violazioni commesse per importi compresi fra 10.000,00 e 15.000,00 euro; • la deroga si applica anche ai cittadini di Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, in passato soggetti al limite ordinario di 2.999,99 euro.
Riduzione della base imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato - Estensione al coniuge superstite del comodatario	L'agevolazione ai fini dell'IMU e della TASI prevista dal co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011 per le abitazioni concesse in comodato ai parenti è estesa, dall'1.1.2019, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Si ricorda che il suddetto co. 3 prevede che, al ricorrere di alcune condizioni, sia ridotta del 50% la base imponibile dell'IMU, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè ai figli oppure ai genitori) che la destinano ad abitazione principale.
Proroga della maggiorazione TASI per l'anno 2019	I Comuni che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l'anno 2019 con espressa deliberazione del Consiglio comunale. Così, ad esempio, anche per l'anno 2019 e per la generalità degli immobili, l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può arrivare fino all'11,4 per mille.
Modalità di determinazione della TARI - Proroga dei coefficienti per l'anno 2019	In relazione alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, anche per l'anno 2019 i Comuni potranno: <ul style="list-style-type: none"> • prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/99 per la determinazione della tassa rifiuti, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%; • non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1, concernenti i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

Argomento	Descrizione
<p>Imposta di registro - Retroattività della nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86</p>	<p>Viene esclusa la possibilità di riqualificare ai fini dell'imposta di registro, applicando il previgente art. 20 del DPR 131/86, anche gli atti stipulati prima dell'1.1.2018, sulla base di elementi ultratestuali o sulla base di atti collegati. Ad esempio, non sarà più possibile riqualificare in atto di cessione di azienda il conferimento di azienda seguito dalla cessione di quote della conferitaria, anche ove gli atti siano anteriori all'1.1.2018.</p> <p>Riqualificazione e abuso del diritto</p> <p>Tale riqualificazione può essere operata facendo applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, di cui all'art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000, ma non più a norma dell'art. 20 del DPR 131/86, atteso che quest'ultimo configura norma sull'interpretazione degli atti e che è stata riformulata dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) esplicitando che l'interpretazione degli atti, ai fini dell'imposta di registro, deve essere operata <i>“sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”</i>.</p> <p>La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenze 13.11.2018 n. 29084 e 26.1.2018 n. 2007) aveva ritenuto che la nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86, introdotta dalla legge di bilancio 2018, non potesse essere retroattiva, configurando norma innovativa. Con la legge di bilancio 2019 il legislatore sancisce espressamente la natura di norma di interpretazione autentica della nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86, sancendo, quindi, la possibilità di applicarlo retroattivamente agli atti anteriori all'1.1.2018.</p>

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti
Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)